

CCLIII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1988****Presidenza del Vicepresidente MURA****INDICE**

Comunicazioni del Presidente	11771
Disegno di legge: "Finanziamenti per opere pubbliche ed altri settori di intervento" (481). (Continuazione e fine della discussione degli articoli):	
TAMPONI	11772
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	11776
LORETTU	11776
(Votazione Segreta)	11816
(Risultato della votazione)	11816
Legge regionale del 22 dicembre 1986: "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; rinviata dal Governo (CCXXV). (Discussione e riapprovazione):	
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	11777
LORETTU	11784
(Votazione segreta)	11816
(Risultato della votazione)	11817
Proposta di legge Pubusa-Barranu-Cuccu-Uras-Cocco-Serri: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna" (228), del disegno di legge: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico" (255) e della proposta Manunza-Serra Pintus-Onida-Randazzo-Tamponi-Giagu-Ladu S. -Becciu-Soro-Op-	

pi-Tidu: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico" (281). (Continuazione e fine della discussione del testo unificato col titolo "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna" ed approvazione di ordine del giorno):

DADEA	11802
MANUNZA	11806-11807-11813
PUBUSA	11806-11808
MEREU SALVATORANGELO	11812
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	11815
(Votazione segreta)	11816
(Risultato della votazione)	11817
(Votazione segreta del disegno di legge 482) ..	11816
(Risultato della votazione)	11816

La seduta è aperta alle ore 9 e 54.

PES, Segretario dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 16 novembre 1988 (pomeridiana) che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso, a questa Presidenza, copia dell'ordinanza della Corte costituzionale in ordine al conflitto di attribuzione sol-

levato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso i referendum indetti dalla Regione.

Continuazione e fine della discussione degli articoli del disegno di legge: "Finanziamenti per opere pubbliche ed altri settori di intervento" (481)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la prosecuzione della discussione del disegno di legge 481, precedentemente sospeso. Riprendiamo in esame l'articolo 1 *ter*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di ieri sera su una serie di emendamenti attinenti l'aspetto sanitario, credo abbia dimostrato che spesso, una cattiva gestione di alcuni settori fondamentali della vita sociale e, in questo caso particolare, di quella sanitaria della Sardegna possa produrre un atteggiamento definito da qualcuno campanilistico, da altri in maniera non ripetibile in quest'Aula. Si tratta un problema fondamentale del governo della Regione, quale è quello della salute, con approssimazione, con un atteggiamento complessivo che denota, da parte di questa Assemblea, la non conoscenza sia su questi argomenti che sui metodi più opportuni e più corretti di avvicinarsi agli stessi.

In particolare all'Assessore alla sanità, l'assessore Ladu, che stamane non vedo, dovremmo chiedere che informi più correttamente l'Assemblea ed i sardi di come sta attuando il Piano regionale sanitario, di come sta dando attuazione ai meccanismi di spesa, per svariati miliardi, che attengono a questo settore. E, pensando ad un aspetto particolare della sanità, quello relativo alle terapie per gli ustionati, ieri mi veniva in mente che un argomento del genere in Consiglio si sarebbe dovuto discutere con maggiore attenzione, con maggiore solennità, con maggiore informazione. E pensavo a quella signora che vive a Nuchis, un paesino, un ex comune soppresso nel '29, vicino a Tempio, che riceve giornalmente decine di persone ustionate e può vantare una notevole casistica di successi.

Avrei quindi voluto suggerire all'assessore Ladu, o a coloro che seguono più direttamente il

problema della sanità, se anche queste forme di intervento sulla sofferenza non possono essere prese in considerazione dalla Regione e supportate con iniziative atte, eventualmente, a sensibilizzare la ricerca nel settore. Questo per citare un aspetto marginale che, certamente, avrebbe dovuto essere più presente in un dibattito di questo tipo. Invece si è costretti a rincorrersi con gli emendamenti per ricordare a qualcuno che il Piano sanitario prevedeva già qualche cosa in merito e che la programmazione sanitaria non può essere fatta a colpi di emendamenti estemporanei e portati all'ultimo momento in quest'Aula.

Questo vale per la sanità ma altrettanto si deve dire per altri settori; in particolare per quello che mi accingo a citare: quello degli enti locali, più precisamente degli enti locali minori. Abbiamo già avuto modo in quest'Aula di verificare come l'attenzione di questa Giunta nei riguardi degli enti locali minori sia stata sino ad oggi un'attenzione di facciata, un'attenzione verbale e non effettiva. Ebbene, oggi nel discutere questo disegno di legge ci convinciamo che la Giunta persiste nel suo atteggiamento nei confronti di un settore che vive un momento drammatico dal punto di vista delle disponibilità finanziarie e che rivendica dalla Regione un'attenzione maggiore. Un'attenzione che sembra essere non solo sollecitata, da parte degli amministratori locali e delle associazioni delle autonomie, ma direi portata con forza e con veemenza all'attenzione di questo Consiglio che risponde con provvedimenti che non hanno, assolutamente, la capacità di risolvere i gravi problemi che vivono gli enti locali minori.

Qualcuno ha detto, anche in quest'Aula, che dovrebbe essere lo Stato, prima di tutto, a farsi carico del problema dei comuni, come se la Regione non sia essa stessa – come abbiamo avuto più volte modo di dire – Stato. Non sia essa stessa un livello superiore di governo che ingloba e comprende, in qualche modo, le problematiche delle amministrazioni locali e che deve, dove è possibile, essere di supporto e di aiuto al risolvimento delle stesse. Da più tempo, infatti, si chiede alla Regione il rifinanziamento della legge numero 29 che in qualche modo aveva contribuito a lenire, sia pure superficialmente, alcune esigenze delle amministrazioni locali.

La risposta che dà la Regione è, indubbiamente, del tutto insufficiente; lo stanziamento previsto di dodici miliardi infatti è del tutto inadeguato a garantire una corretta interpretazione dell'aiuto che i comuni e gli enti locali chiedono alla Regione. Inoltre questi dodici miliardi, nelle intenzioni della Giunta, dovrebbero essere distribuiti tra tutti i comuni e le province della Sardegna mentre, oramai da tanto tempo, si chiede un approccio differenziato ai problemi degli enti locali. L'esistenza in Sardegna di un tessuto di enti locali diffuso sul territorio, e spesso di piccole dimensioni, non può assolutamente portarci a generalizzare le diverse esigenze degli stessi. La generalizzazione in questo caso viene respinta, prima di tutto dalle associazioni unitarie degli enti locali, qual è per esempio l'ANCI che rivendica, con messaggi mandati all'Assessore e a questo Consiglio un'interpretazione diversa delle provvidenze previste dalla legge numero 29. Si chiede un meccanismo che corregga quello vecchio, previsto dalla legge succitata, che di fatto non ha agevolato né risolto, se non in misura marginale, i problemi dei comuni sardi e, in particolare, di quelli piccoli.

E' un discorso, questo, più vasto che attiene al modo di interpretare l'autonomia comunale, e anche alla coscienza con cui questa Regione fornisce risposte concrete e non di principio, alle istanze autonomistiche locali. Sul piano dei principi credo ci sia una grande convergenza, e anche gli ultimi provvedimenti varati da questo Consiglio dimostrano la nostra attenzione verso le istanze delle realtà autonomistiche minori. Ma il problema appunto non è quello di salvaguardare i principi ma di renderli funzionali, operativi ai ruoli e alle funzioni che queste autonomie devono svolgere nel territorio per governare le loro comunità in senso democratico, così da farle crescere attraverso strutture e servizi che in queste condizioni, invece, non possono dare.

In quest'ottica l'ANCI ha chiesto il raddoppio della posta prevista in bilancio (da 12 a 24 miliardi) oppure, se questo non fosse possibile, lo stanziamento già previsto dovrebbe essere erogato solo a favore dei cosiddetti comuni minori, cioè quelli sino a 10.000 abitanti, escludendo quindi i comuni oltre i 10.000 abitanti ed anche le province. E' importante rilevare che in Sardegna i comuni

oltre i 10.000 abitanti rappresentano solo il 7 per cento del totale, mentre il restante 93 per cento è costituito da comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Si potrebbe obiettare, ed è giusto rimarcarlo, che la maggioranza della popolazione probabilmente vive nei comuni superiori ai 10.000 abitanti; e questo dato, statisticamente, dimostra che la realtà percentuale del numero dei comuni sopra i 10.000 abitanti non corrisponde alla realtà in valore assoluto degli abitanti che lì vivono. E' chiaro comunque che noi stiamo parlando, in questo caso, di interventi della Regione che rendano possibile il funzionamento dell'ente locale in se stesso, non come entità demografica ma come entità istituzionale. Di conseguenza si tratta di garantire, attraverso i vari gradi di intervento primario, che le funzioni istituzionali possano essere svolte e mantenute ad un livello accettabile.

Ecco perché noi proponiamo questo emendamento. Un emendamento che abbiamo sottoposto, e lo ribadiamo in questo momento, all'attenzione per una firma congiunta degli altri Gruppi, sollecitandoli a vedere questa nostra proposta come non un tentativo di dividere il Consiglio sull'atteggiamento da tenere nei riguardi dei comuni, in particolare di quelli minori, ma come la ricerca comunque di un atteggiamento unitario. Su queste cose credo infatti che non ci si debba mai dividere, ma operare quanto più possibilmente insieme.

Operare insieme vuol dire, in questo caso, rivedere la legge numero 29 del 6 giugno 1986 in alcuni punti. Più precisamente il testo attuale prevede un intervento per l'abbattimento dell'incidenza di alcune voci di spesa (spese relative al personale, agli interessi passivi e alle quote di capitale necessarie per il rimborso dei mutui annuali) sui primi tre titoli delle entrate. Questa incidenza l'avevamo prevista nella misura del 60 per cento per i comuni sino ai 1.999 abitanti, del 65 per cento per i comuni da 2.000 ai 9.999 abitanti e del 70 per cento per i comuni con popolazione superiore. L'esperienza compiuta nell'attuazione di questa legge ci induce ad un suo riesame; pensiamo quindi di porre il limite massimo all'intervento per i comuni sino a 10.000 abitanti, prevedendo un'incidenza nella misura del 40 per cento per i comuni sino a 1.999 abitanti, del 50 per cento

per i comuni da 2.000 a 4.999 abitanti e del 60 per cento per quelli da 5.000 a 10.000 abitanti. Questo vuol dire, interpretando le cifre, che spesso possono sembrare aride, che permetteremo ai piccoli comuni di andare un po' oltre la mera gestione dell'esistente, anzi, in qualche caso, si può parlare di gestione esclusiva della sola struttura burocratica.

In particolare va affermato che la normativa finora in vigore prevedeva, nei fatti, un privilegio per quei comuni che avevano proceduto a gonfiare gli organici e, di conseguenza, il proprio indebitamento. Quindi non siamo stati capaci, magari involontariamente, di effettuare un riequilibrio — e doveva essere un riequilibrio storico — a favore di quei comuni che, per una serie di motivi non dipendenti certamente dalle proprie capacità o volontà, si erano trovati nelle condizioni di dover ricorrere all'indebitamento senza neanche la possibilità di ampliare le piante organiche visto l'intervento in questa materia, come sappiamo, della Commissione centrale della finanza locale.

Ebbene, allora dov'è quel riequilibrio di cui parliamo a favore degli enti locali minori della Sardegna, se riproponiamo praticamente una normativa che non modifica in meglio, sulla base dell'esperienza, la legge numero 29? E' per questo che io mi rivolgo qui in particolare alla maggioranza, per sensibilizzarla se ancora vi è tempo verso un problema che non riguarda la minoranza o la maggioranza, ma riguarda complessivamente il sistema delle autonomie sarde. Tanto più che tra i membri della maggioranza vi sono anche rappresentanti autorevoli di comuni che credo conoscano con precisione la dimensione del fenomeno. Noi insistiamo quindi affinché questo emendamento venga considerato unitariamente, al fine di dare atto ad una reinterpretazione della legge numero 29 che porti ad un riequilibrio del sistema delle autonomie. Chiaramente non sarà un riequilibrio complessivo e definitivo, ma può essere l'inizio di un atteggiamento diverso della Regione nei riguardi degli enti locali minori che ci porterà, successivamente, ad altre considerazioni, ad altri interventi, ad altre forme congiunte, direi, di intervento che privilegino complessivamente il sistema delle autonomie minori in Sardegna, come nel resto d'Italia chiaramente.

Qualcuno mi diceva che la Presidenza dell'ANCI o l'ANCI che in questi momenti opera, come sappiamo, unitariamente non avesse potuto predisporre una memoria. Io ribadisco con certezza che invece l'associazione sarda, che fa capo a quella nazionale, ha all'unanimità deliberato di richiedere a questo Consiglio una interpretazione delle norme in questo senso. E direi che sarebbe oltretutto offensivo nei riguardi delle autonomie non tener conto, ove possibile, delle loro richieste: stiamo praticamente intervenendo su un settore gestendolo diversamente da come ci viene suggerito. Io ribadisco quindi che l'ANCI sollecita il Consiglio ad un'attenzione maggiore nei riguardi degli enti locali e, in questo momento contingente, ad un'attenzione che privilegi gli enti locali minori. Si chiede infatti di escludere da queste provvidenze, già così scarse, le province che sarebbero un elemento, direi, esterno ma un peso prevalente nella suddivisione dei fondi.

Questo Consiglio deve avere la capacità di adeguarsi, una volta tanto, a delle esigenze che veramente, in questo caso, scaturiscono da quella che è la base democratica per eccellenza, essendo la base comunale, degli enti locali sardi.

PRESIDENTE: Comunico che l'emendamento numero 4, aggiuntivo, è stato ritirato dai presentatori. Sono stati presentati gli emendamenti numero 6, 7, 8 e 9. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Loretta-Dettori-Tamponi-Manunza-Isoni-Asara

“Art. 1 ter

Dopo l'articolo 1 ter aggiungere il seguente:

“Art. 1 *quinquies*

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Unità sanitaria locale n. 2 di Alghero un contributo straordinario di un miliardo e mezzo da destinare al potenziamento delle attrezzature degli ospedali di Alghero, di Ittiri e di Thiesi.

In conseguenza del sopraindicato intervento, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono disposte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo 12172-02 -
(N.I.) - 2.1.1.3.7.3.08.08 - 03.06 - Contributo straordinario alla Unità sanitaria locale n. 2 di Alghero da destinare al potenziamento delle attrezzature degli ospedali di Alghero, di Ittiri e di Thiesi
lire 1.500.000.000

Capitolo 03017 -
Fondo nuovi oneri legislativi - parte investimenti - voce 3) - Provvedimenti settore interventi sociali
lire 1.500.000.000."(6)

Emendamento aggiuntivo Manunza-Loretta-Dettori-Tamponi-Isoni-Asara

"Art. 1 ter

Dopo l'articolo 1 ter aggiungere il seguente:

"Art. 1 sexies

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Unità sanitaria locale n. 14 di Ales un contributo straordinario di un miliardo da destinare ad acquisto di attrezzature sanitarie.

In conseguenza del sopraindicato intervento, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono disposte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo 12172-03-
(N.I.) - 2.1.1.3.7.3.08.08 - 03.06 - Contributo straordinario alla Unità sanitaria locale n. 14 di Ales da destinare alla ristrutturazione dei locali ed al potenziamento delle attrezzature del centro ustionati e di chirurgia plastica
lire 1.000.000.000

Capitolo 03017 -
Fondo nuovi oneri legislativi - parte investimenti - voce 3) - provvedimenti settore interventi sociali

lire 1.000.000.000." (7)

Emendamento aggiuntivo Dettori-Loretta-Tamponi-Manunza-Isoni-Asara

"Art. 1 ter

Dopo l'articolo 1 ter aggiungere il seguente:

"Art. 1 septies

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Unità sanitaria locale n. 3 di Tempio un contributo straordinario di un miliardo da destinare al potenziamento delle attrezzature della radiologia e del laboratorio di analisi dell'Ospedale di Tempio.

In conseguenza del sopraindicato intervento, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono disposte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo 12172-04 -
(N.I.) - 2.1.1.3.7.3.08.08 - 03.06 - Contributo straordinario alla Unità sanitaria locale n. 3 di Tempio da destinare al potenziamento delle attrezzature della radiologia e del laboratorio di analisi dell'Ospedale di Tempio
lire 1.000.000.000

Capitolo 03017 -
Fondo nuovi oneri legislativi - parte investimenti - voce 3) - Provvedimenti settore interventi sociali
lire 1.000.000.000." (8)

Emendamento aggiuntivo Isoni-Loretta-Dettori-Asara-Tamponi

"Art. 1 ter

Dopo l'articolo 1 ter aggiungere il seguente:

"Art. 1 octies

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Unità sanitaria locale n. 4 di Olbia un contributo straordinario di un miliardo da de-

stinare al potenziamento delle attrezzature della radiologia e del laboratorio di analisi degli Ospedali di Olbia e La Maddalena.

In conseguenza del sopraindicato intervento, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono disposte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo 12172-05 -

(N.I.) - 2.1.1.3.7.3.08.08 -03.06 - Contributo straordinario alla Unità sanitaria locale n. 4 di Olbia da destinare al potenziamento delle attrezzature della radiologia e del laboratorio di analisi degli Ospedali di Olbia e La Maddalena

lire 1.000.000.000

Capitolo 03017 -

Fondo nuovi oneri legislativi - parte investimenti - voce 3) - provvedimenti settore interventi sociali
lire 1.000.000.000." (9)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente su questi emendamenti non posso che ripetere quanto ho già detto ieri sera nel discutere emendamenti simili. Mi sembra che l'assestamento di bilancio, nella modesta dimensione che lo caratterizza, abbia riservato all'intervento per l'edilizia sanitaria una cifra considerevole se rapportata alla modestia dell'entità della manovra complessiva, cioè 6 miliardi. In base a questa cifra quindi possono trovare soddisfazione le esigenze più urgenti e più significative. Un'ultima considerazione di carattere squisitamente politico: alla spesa sanitaria si provvede direttamente utilizzando le risorse che derivano dal riparto del Fondo sanitario nazionale; il bilancio regionale perciò deve attivare degli strumenti di intervento che hanno natura sussidiaria, e riterrei anche eccezionale. Non può costituire una norma l'accollarsi un onere che è di carattere generale nazionale e alla cui copertura provvede appunto il Fondo

sanitario nazionale.

Pertanto, un ingigantimento delle disponibilità e degli stanziamenti a favore dell'edilizia ospedaliera sarebbe un fatto anormale e incoerente rispetto alle necessità di suddividere le responsabilità e le competenze fra il Governo centrale e quello regionale. Quindi verifichiamo se la disponibilità di 6 miliardi sia addirittura eccezionale rispetto ai bisogni, alla necessità di completamento di piccoli interventi che esistono nell'area regionale; manteniamo questi interventi entro una dimensione accettabile e, all'interno di questa dimensione, la Giunta e l'Assessore competente vedranno di soddisfare le necessità più urgenti che gli emendamenti presentati dai colleghi hanno segnalato.

Invito pertanto i firmatari degli emendamenti a volerli ritirare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, con alcuni colleghi abbiamo presentato gli emendamenti numero 6, 7, 8 e 9 al fine di ampliare notevolmente la gamma degli interventi per la ristrutturazione ed il potenziamento delle strutture sanitarie esistenti, in particolare in provincia di Sassari e di Oristano. Questo perché sembrava che il Consiglio volesse intraprendere la strada della individuazione di interventi specifici, al di fuori quindi di una considerazione complessiva ed organica dei problemi del settore.

Abbiamo assunto questa iniziativa anche per rendere macroscopicamente evidente l'impraticabilità, l'inaccettabilità e, soprattutto, la pericolosità di simili decisioni, per gli squilibri che possono determinare rispetto ad una considerazione complessiva e razionale appunto delle esigenze della sanità. Poiché gli stessi colleghi che si erano inizialmente posti su questa strada, resisi conto della sua impraticabilità, hanno ritirato gli emendamenti, noi facciamo altrettanto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 6, 7, 8 e 9 sono quindi ritirati, rimangono gli emendamenti numero 1 e 2. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione della legge regionale 22 dicembre 1986:
"Disciplina regionale delle assegnazioni e gestioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" rinviata dal Governo (CCXXV)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale rinviata dal Governo: "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (CCXXV); relatore l'onorevole Murgia.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo la sospensione della seduta per dieci minuti per poter leggere il testo della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 21, viene ripresa alle ore 10 e 40).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Murgia.

MURGIA (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto

alla relazione scritta.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

MORITTU (P.S.d'Az.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretario*:

Art. 1

Ambito di applicazione della presente legge

Le norme della presente legge trovano applicazione relativamente a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni; a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie standards abitative adeguate.

Gli enti gestori degli alloggi acquistati, costruiti o risanati ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'art. 21 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, applicano nei confronti della generalità degli assegnatari e dei conduttori per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 2, il canone di locazione stabilito al successivo art. 31 e seguenti.

Fino all'applicazione del canone di cui al comma precedente, nei confronti dei soggetti ivi indicati viene applicato il canone di locazione stabilito dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ancorché sia stato riscosso un canone superiore.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione;

e) gli alloggi realizzati dall'A.C.A.I. e la cui proprietà è stata successivamente trasferita alla S.M.C.S.

Possono essere altresì esclusi - previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e favorevole presa d'atto da parte della Giunta regionale - gli alloggi che per modalità di acquisizione, destinazione funzionale, caratteristiche dell'utenza insediata o particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretario:

TITOLO I

GRADUATORIE PERMANENTI DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 2

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

Per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di paese della comunità europea, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, è requisito per ottenere l'assegnazione che, all'atto di questa, il titolare si impegni a cedere in locazione l'alloggio medesimo ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie di cui alla presente legge e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo

complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392, con l'applicazione dei seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20 per cento per aree accessorie e di servizio)

45 mq. + 9 mq. = 54 mq. per 1-2 persone;

60 mq. + 12 mq. = 72 mq. per 3-4 persone;

75 mq. + 15 mq. = 90 mq. per 5 persone;

95 mq. + 19 mq. = 114 mq. per 6 persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattisi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni, da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il reddito complessivo di riferimento è dato

da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

g) non aver ceduto, in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza ~~istituita~~ abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla ~~reciproca~~ assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dal successivo articolo 23.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Integrazione regionale dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio

Oltre a quelli previsti nel precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteggio in relazione a particolari esigenze di pubblico interesse connesse a finanziamenti destinati a particolari finalità e a peculiari esigenze locali.

Per le condizioni indicate nel comma precedente il punteggio potrà essere integrato sino ad un massimo di 2 punti.

I requisiti e le condizioni aggiuntive previsti dal presente articolo sono deliberati secondo le procedure previste per le localizzazioni degli interventi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Bandi generali di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune.

Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali secondo quanto previsto dall'Amministrazione regionale con i provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione della presente legge i bandi sono emanati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Fino all'approvazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi di concorso gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti, ovvero sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e affissi per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando.

A detti bandi di concorso dovrà essere assicurata la massima pubblicità nei modi più idonei ed opportuni, anche attraverso:

- affissione di manifesti anche nelle sedi decentrate dei comuni, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi degli IACP e degli altri enti pubblici;

- pubblicazione di avvisi sui quotidiani e radiogiornali di maggiore diffusione ed ascolto locale;

- trasmissione di copie di essi alle organizzazioni sindacali degli assegnatari.

Ai bandi di concorso deve altresì essere assicurata adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero con le modalità che all'uopo verranno indicate dalla Regione.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze, la Regione può autorizzare l'emanazione di bandi speciali indicando i requisiti per la partecipazione ai bandi stessi.

Per la determinazione dei requisiti di cui al comma precedente trova applicazione il precedente articolo 3, ultimo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve specificare:

a) l'ambito comunale o sovracomunale di riferimento;

b) i requisiti di carattere generale per la partecipazione al concorso come indicato nel precedente articolo 1 ed, eventualmente, gli altri requisiti indicati nel precedente articolo 3;

c) le condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio a norma del successivo articolo 9;

d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) i documenti da allegare alla domanda;

f) il termine per la presentazione delle domande.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modulo tipo di domanda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Contenuto e presentazione delle domande

Le domande, redatte su apposito modulo debbono essere indirizzate al sindaco del comune che ha indetto il bando entro il termine stabilito nel bando stesso. Nel caso di bando che riguardi diversi comuni la domanda può essere indirizzata

ad uno qualunque dei comuni interessati.

Le domande debbono indicare:

a) la cittadinanza, la residenza del concorrente ed il comune sede della propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) l'esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Tale dichiarazione deve essere confermata in domanda dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, con dichiarazione e sottoscrizione congiunta resa nelle forme e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Istruttoria delle domande

All'istruttoria delle domande provvede il comune servendosi anche delle strutture dello IACP

competente per territorio. L'istruttoria verificherà la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda nonché l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine dovranno essere richieste agli interessati le informazioni nonché la documentazione mancante.

Il comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando alla commissione di cui al successivo articolo 8 per la formazione della graduatoria provvisoria.

Il comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) del precedente articolo 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente e ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla commissione di cui al successivo articolo 8, avvalendosi della collaborazione del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva, e fornendo ogni documentazione idonea, ove esistente, atta a provarli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretario:

Art. 8

Commissione per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione comunale che dura in carica 5

anni ed è nominata con deliberazione del consiglio comunale.

La commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo ed anche onorario, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da cinque consiglieri comunali eletti dal consiglio con voto limitato a tre preferenze;

c) da un rappresentante degli assegnatari nominato tra quelli proposti dalle rispettive organizzazioni;

d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale;

e) da un rappresentante dell'ente gestore degli alloggi, quando trattasi di ente diverso dal comune, designato dall'ente stesso.

La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dei comuni interessati.

I comuni possono tuttavia avvalersi per tali compiti delle strutture operative degli IACP dietro rimborso degli oneri relativi al servizio prestato.

La commissione può validamente funzionare quando sono nominati almeno 5 componenti sulla base delle designazioni pervenute.

La commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la commissione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso di bando riguardante più comuni la commissione è composta dai membri di cui ai punti a), c), d) ed e) del secondo comma del presente articolo, mentre i membri di cui al punto b) sono tre per ciascuno dei comuni interessati eletti dei rispettivi consigli comunali con voto limitato a due preferenze. L'intera Commissione con competenza sovracomunale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno dei comuni interessati.

A favore di detto comune l'Amministrazione regionale dispone annualmente il trasferimento delle occorrenze finanziarie per il funzionamento della commissione stessa.

Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi è corrisposto un gettone di presenza di lire 24.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell'ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati.

Ai componenti che non risiedono abitualmente nel comune ove ha sede la commissione stessa, spettano altresì la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata per gli impiegati dell'Amministrazione regionale appartenenti alla VI fascia funzionale.

In luogo del rimborso delle spese di viaggio è attribuita un'indennità per chilometro, nel caso di uso di mezzo proprio, nella stessa misura prevista per gli impiegati di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretario:

Art. 9

Punteggi da attribuire alle domande

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma del successivo articolo 13, particolari sub-graduatorie di categoria prioritaria di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi sono così attribuiti:

a) condizioni soggettive (8 punti);

a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

- non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 2;

- non superiore a lire 2.500.000 annue per persona: punti 1.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25;

a.1.1) nuclei familiari composti da cinque (5) unità ed oltre: punti 1;

a.2) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a.3) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente vive in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti 2;

a.5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: punti 3.

Detto punteggio non è cumulabile con a.2) e a.3).

b) Condizioni oggettive (10 punti).

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente

adibito ad abitazione (anche per comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): punti 4;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): punti 2.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: punti 2.

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

– da due persone a vano utile: punti 2;

– da tre persone a vano utile: punti 3;

– da quattro persone a vano utile: punti 4;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): punti 4.

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

c) Condizioni aggiuntive regionali.

Il relativo punteggio potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente articolo 3.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Chiedo che sia sospeso l'esame di questo articolo per consentirci di presentare l'emendamento che stiamo preparando.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sospendiamo l'articolo 9. Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Formazione delle graduatorie

La commissione di cui al precedente articolo 8 entro 60 giorni dal ricevimento degli atti di cui al terzo comma del precedente articolo 7, formula la graduatoria provvisoria.

La graduatoria viene pubblicata e esposta per 30 giorni nell'albo del comune e presso lo I.A.C.P. di cui al precedente comma, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

Della pubblicazione viene data notizia attraverso la stampa locale e gli altri mezzi di informazione.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla commissione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La data

dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto di assistervi, con almeno dieci giorni di anticipo.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Accertamento dei requisiti

In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso da parte dei concorrenti dei prescritti requisiti di reddito, le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie generali sia provvisorie che definitive hanno facoltà di avvalersi della collaborazione del comune, del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, al fine di conseguire, ove opportuno, sentiti previamente anche i soggetti interessati, ogni utile e più probante integrazione anche documentale dei disponibili dati di capacità contributiva dei soggetti medesimi.

Nelle more dell'acquisizione di tali più sicuri elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta sotto riserva di accertamento, contrassegnando in corsivo i nominativi dei concorrenti interessati.

Alle commissioni di cui al precedente primo comma, nonché ai comuni ed agli enti gestori degli alloggi è data facoltà di espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e permanenza anche degli altri requisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.

All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto - per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili - con cadenza almeno biennale e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi.

A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando nelle forme dell'articolo 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva, valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Stralcio della graduatoria generale di sub-graduatorie per categorie prioritarie di concorrenti

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a.2) e a.3) del precedente articolo 9, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub-graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a.4) dello stesso sopra citato articolo 9, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito dei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle sopraccitate categorie particolari di concorrenti. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Riserve di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

Sino al 25 per cento degli alloggi da assegnare in ciascun ambito territoriale può essere riservato dall'Amministrazione regionale, anche su proposta dei comuni localizzatori, per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

Ove il beneficiario della riserva sia già assegnatario di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica non più agibile per fatto indipendente dal beneficiario medesimo, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza del rapporto di assegnazione.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal comune interessato ai sensi del successivo articolo 15.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvi i casi di formale dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi e di cui all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito della sopraindicata aliquota massima del 25 per cento, tenuto conto della consistenza in graduatoria generale delle domande dei profughi medesimi. Tale riserva, che non può eccedere il 15 per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della sub-graduatoria particolare dei profughi interessati, ivi inse-

riti con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale permanente. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO II

COMPETENZA E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 15

Verifica dei requisiti e dei punteggi di graduatoria prima dell'assegnazione

Per il conseguimento in assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, gli aventi titolo sulla base del precedente articolo 2 sono tenuti a presentare al comune nel cui ambito sono localizzati gli alloggi da assegnare, entro il perentorio termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta comunale, la documentazione ufficiale atta a comprovare la veridicità e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati in domanda ai fini dell'iscrizione alla graduatoria generale permanente od alle relative sub-graduatorie particolari.

Alla richiesta di detta documentazione il comune provvede, mediante lettera raccomandata, con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di assegnazione degli alloggi ed in ogni caso, per gli alloggi di nuova costruzione, almeno 3 mesi prima del previsto termine di ultimazione degli alloggi stessi.

La mancata produzione in termini della documentazione richiesta comporta l'esclusione degli inadempienti dall'assegnazione cui la richiesta

stessa si riferisce, pur senza influire sul mantenimento dell'iscrizione degli interessati alle graduatorie generali definitive.

Qualora venga accertata da parte del comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti soggettivi o un mutamento delle condizioni oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, il comune stesso trasmette la documentazione alla commissione di cui al precedente articolo 8, la quale provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Individuazione degli assegnatari

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è effettuata con provvedimento del sindaco del comune localizzatore degli alloggi secondo l'ordine della competente graduatoria definitiva, nel rispetto delle riserve particolari stabilite dal programma regionale, ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente legge.

In caso di assenza od insufficienza di aventi titolo all'assegnazione in base alle graduatorie generali, i comuni possono - previa richiesta motivata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e formale autorizzazione del medesimo - individuare gli assegnatari provvisori, con contratto a termine, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili. Ove privi dei prescritti requisiti, per tali assegnatari il canone di locazione sarà deter-

minato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Ai fini dell'assegnazione di cui al primo comma ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili, entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Standards degli alloggi di assegnazione

Gli alloggi sono assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando eccedenze superficiali rispetto agli standards abitativi regionali fissati dal precedente articolo 2 lettera d) punto 1.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Scelta e consegna degli alloggi

Il sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso la sede dell'ente gestore.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dell'assegnazione, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio propostogli. L'interessato non perde tuttavia il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi realizzati o comunque resi disponibili in successivo momento.

L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione, previa diffida ad adempiere all'assegnatario, mediante lettera raccomandata e fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a quindici giorni per l'adempimento medesimo o per la presentazione di motivate e documentate giustificazioni scritte.

La decadenza è pronunciata dal sindaco del

comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

In conformità di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, contro il provvedimento del sindaco l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

L'ospitalità a titolo provvisorio o precario di terze persone non ingenera in queste alcun diritto al subentro né comporta alcuna variazione di carattere gestionale, salva la necessità di renderla compatibile con l'assegnazione - quando ecceda in sei mesi di durata - attraverso istanze all'ente gestore dell'alloggio ed autorizzazione scritta di quest'ultimo. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo complessivamente non superiore a due anni, ed è prorogabile per un solo ulteriore biennio quando la convivenza temporanea scaturisca da motivate esigenze di assistenza effettiva e materiale a tempo determinato o da altre documentate ragioni di effettiva rilevanza sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di graduatoria e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definiti al precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Agli effetti del precedente comma, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

ANNULLAMENTO, DECADENZA E
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 20

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Avverso l'ordinanza del sindaco è ammesso

ricorso secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisca di reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato dal primo comma del successivo articolo 23.

Al procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo articolo 23, per gli assegnatari nelle condizioni di cui alla lettera e) del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Morosità nel pagamento del canone
Risoluzione del contratto

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Per i ritardati pagamenti dei canoni è dovuto un interesse pari a quello legale.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o morte dell'assegnatario qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi, salve motivate eccezionali proroghe. In tal caso non sono applicabili gli interessi di mora.

Il provvedimento di risoluzione del contratto emanato dal legale rappresentante dell'ente gestore deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 90 giorni e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23

Modalità di decadenza in caso di superamento del
reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione al punto f) del precedente articolo 2, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

Gli assegnatari con redditi superiori al limite di cui al comma precedente sono dichiarati decaduti dall'assegnazione a decorrere dall'accertata persistenza per due anni consecutivi di tale situazione reddituale. In pendenza dell'avverarsi e dell'accertamento di detta stabilizzazione biennale del reddito, gli assegnatari ricevono dall'ente gestore preavviso scritto di decadenza.

Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati vengono applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente alla parte relativa al canone.

La Regione nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata può disporre, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione - anche in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza, o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

In sede di prima applicazione ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' compito dell'ente gestore, d'intesa con i comuni interessati, graduare i tempi e le modalità

di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune, con onere di preavviso scritto, dopo l'accertato superamento biennale dei limiti di reddito consentiti per la permanenza, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro tre mesi dall'avvenuto accertamento dei relativi presupposti reddituali;

b) nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano superiori al 50 per cento del limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, la decadenza dall'assegnazione ha esecuzione entro 6 mesi dall'accertamento della persistenza biennale dei redditi stessi;

c) la decadenza dall'assegnazione è invece eseguita entro 8 mesi dall'avvenuto accertamento, per gli assegnatari le cui situazioni di reddito siano comprese fra il 25 e il 50 per cento del limite di cui alla precedente lettera b), fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella classe di gradualità della successiva lettera d);

d) per i casi di eccedenza sino al 25 per cento dei limiti di reddito consentiti per la permanenza, la dichiarazione di decadenza è eseguita entro 10 mesi dall'accertamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

Per il cedente senza titolo si applicano le

disposizioni di cui al precedente articolo 22 fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i 30 giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 25

Programmazione della mobilità

Ai fini della eliminazione delle condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i comuni localizzatori degli alloggi promuovono la predisposizione - d'intesa con i competenti enti gestori e le organizzazioni sindacali dell'inquilinato - di programmi biennali di mobi-

daco, contengono il termine per la loro esecuzione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del destinatario.

La commissione di cui al precedente primo comma è istituita con deliberazione del comune competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Norme per la gestione della mobilità

Nell'attuazione del programma di mobilità il comune o l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve altresì essere concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi di alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

Per il cambio di alloggio deve essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro

30 giorni dalla notifica della relativa ordinanza sindacale di assegnazione, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

Per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro motivo di comprovata rilevanza gestionale e sociale il cambio di alloggio può essere proposto alla commissione (dal comune o dall'ente gestore) e l'assegnatario, per i tempi di ritardo ad esso imputabili nel rilascio dell'alloggio, è tenuto a corrispondere il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 382.

Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini e su proposta dell'ente gestore e del comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'ente gestore che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

Per agevolare l'attuazione dei programmi di mobilità, il comune e gli enti gestori possono concordare la concessione - in favore degli assegnatari meno avvantaggiati dal cambio dell'alloggio - di incentivi finanziari a sollievo delle spese di trasloco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

TITOLO V

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 29

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo opportunamente integrati da apposito regolamento soggetto all'ap-

provazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da elaborarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a cura delle organizzazioni sindacali dell'utenza, perseguendo per quanto possibile indirizzi unitari per l'intero ambito regionale.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari sarà espressamente prevista dal contratto di locazione.

In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Per gli alloggi già assegnati, gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali - su rendiconto redatto dall'ente.

E' facoltà dell'ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente primo comma, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Alloggi in amministrazione condominiale

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendiconto e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, Segretaria:

TITOLO VI

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 31

Definizione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 luglio 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi a fini di reinvestimento da destinare al recupero e alla costruzione di nuovi alloggi, a norma del terzo comma dello stesso sopracitato articolo 25.

Oltre al pagamento del canone, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali computati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 23 della citata legge n. 513 del 1977, con riferimento a quanto stabilito al titolo V della presente legge.

Per le province, i comuni e gli altri enti gestori diversi dagli I.A.C.P. - ferme restando le modalità di fissazione delle quote di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 - le quote riservate ai reinvestimenti saranno destinate a programmi annuali comunicati alla Regione entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, Segretaria:

Art. 32

Modalità di determinazione del canone

Per la quantificazione del canone sociale degli alloggi di cui alla presente legge gli enti gestori debbono considerare il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è quello determinato ai sensi del precedente articolo 2, lettera f), come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

Per la qualificazione dei caratteri oggettivi degli alloggi trovano applicazione gli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, Segretaria:

Art. 33

Caratteri oggettivi

Il canone di locazione viene determinato tenendo conto dei caratteri oggettivi dell'alloggio e dei coefficienti ad essi relativi espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto appresso disposto:

a) per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo 13;

b) la tipologia è determinata ai sensi del predetto articolo 16, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria preposta per la revisione medesima;

c) per la classe demografica dei comuni si applicano i coefficienti di cui al predetto articolo

17 assimilando i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti a quelli di cui al coefficiente f) del medesimo articolo, salvo la facoltà della Regione di individuare – con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di edilizia e di urbanistica – aree territoriali omogenee caratterizzate da fenomeni di conurbazione;

d) per l'ubicazione si applicano i coefficienti previsti dal predetto articolo 18, salvo la facoltà dei comuni di individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative ai singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente 0,90 mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, indicate nel precedente comma continuano ad applicarsi, ai fini della presente legge, le disposizioni eventualmente modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Determinazione del canone di locazione

Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli enti gestori applicano il disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Agli effetti della presente legge, il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti richiamati nel-

l'articolo 32 e applicati secondo le specificazioni contenute nel medesimo articolo.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi è determinato a norma dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 392, è abbattuto del 15 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Calcolo del canone di locazione

In diretto rapporto all'ammontare del reddito complessivo dei nuclei familiari degli assegnatari interessati, abbattuto ulteriormente di un milione per ogni componente il nucleo familiare non percettore di reddito, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 21 della legge n. 457 del 1978, il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli precedenti è ridotto secondo le modalità seguenti:

1) a lire 7.500 mensili per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori;

2) al 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;

3) al 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 2)

e inferiore al limite di assegnazione;

4) al 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3 aumentato del 40 per cento;

5) al 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4), fino al limite fissato per la decadenza.

L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

Gli enti gestori sono tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'articolo 25 della legge n. 513, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE, a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi è tenuta ad apportare alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone di cui al precedente comma, sempreché compatibile con il principio di assoluta uniformità dei canoni sull'intero territorio nazionale a fronte di medesime condizioni reddituali ed abitative, le modifiche necessarie per garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 513.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, Segretaria:

Art. 36

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo 31 e seguenti è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R.

Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75 per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, Segretaria:

Art. 37

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di

reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base dei documentati accertamenti effettuati in sede di assegnazione od a norma del successivo articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, *Segretaria*:

Art. 38

Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 12 ed alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio, a tal fine gli assegnatari sono obbligati a comunicare annualmente e comunque non oltre il 30 settembre la propria situazione reddituale agli enti gestori.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione è effettuata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito inattendibile, dall'ente gestore si applica il canone di cui al punto 5), primo comma, del precedente articolo 35.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Gradualità nell'applicazione dei nuovi canoni di locazione modalità di provvisoria collocazione degli assegnatari nelle nuove fasce di reddito

In sede di prima applicazione, la collocazione dei precedenti assegnatari nelle competenti fasce di reddito ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, con decorrenza dal secondo mese dall'entrata in vigore della presente legge, con abbattimento del canone stesso, limitatamente ai soli assegnatari delle fasce reddituali di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo 35 in misura pari:

- al 15 per cento per il periodo di 10 mesi dalla predetta decorrenza;
- al 10 per cento per i successivi 6 mesi;
- al 5 per cento per l'ulteriore successivo semestre.

A far data dal secondo mese dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'accertamento dei redditi, la collocazione degli assegnatari nelle competenti fasce di reddito di cui al precedente articolo 35, è disposta a titolo provvisorio in conformità del sottostante prospetto, con onere di successivo congruaggio del relativo canone ed in diretto rapporto al canone già in applicazione per effetto della normativa dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 39 bis

In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 24, per tutti gli alloggi di cui all'art. 1 della presente legge che alla data del 31/12/1986 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento, ad opera della Commissione di cui all'art. 8, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge.

La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata nel primo comma fino al momento dell'assegnazione;

b) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati dalla data dell'occupazione abusiva;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato in graduatoria pubblica a norma di legge o che si tratti di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, Segretaria:

Art. 40

Interventi sostitutivi

In tutti i casi in cui ai sensi della presente legge ovvero dei programmi regionali di localizzazione siano previsti termini di scadenza per l'ado-

zione di particolari adempimenti da parte degli enti locali ovvero degli Istituti autonomi per le case popolari, il mancato rispetto di detti termini facoltizza i competenti organi regionali, previa diffida ad adempiere entro il perentorio termine di ulteriori trenta giorni, all'adozione dei conseguenti interventi sostitutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, Segretaria:

Art. 41

Norma finanziaria

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

lire 10.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 3 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

08 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 08113-01 (N.I.) (2.1.1.5.2.2.07.26) - (04.02) - Finanziamenti ai Comuni per il funzionamento delle Commissioni incaricate dell'assegnazione di

alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8 della presente legge)

lire 10.000.000.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge stimate in lire 10.000.000 annue gravano sul citato capitolo della Regione per il 1988 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni-Casula-Morittu

Art. 41

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 10.000.000.

“Finanziamenti ai Comuni per il funzionamento delle Commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8 della presente legge).

Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORITTU (P.S.d.Az.), Assessore dei lavori pubblici. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché mi si chiede di sospendere l'articolo 9, per concordare gli emendamenti, seguiamo con il successivo punto all'ordine del giorno.

Continuazione e fine della discussione e approvazione del testo unificato della proposta di legge Pubusa-Barranu-Cuccu-Orrù-Uras- Cocco-Serri: “Istituzione dell'ufficio del difensore civico in Sardegna” (228); del disegno di legge: “Istituzione dell'ufficio del difensore civico” (255); e della proposta di legge Manunza-Serra Pintus-Onida-Randazzo-Tamponi-Giagu-Ladu Salvatore-Becclu-Soro-Oppl-Tidu: “Istituzione dell'ufficio del difensore civico”. (281)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della discussione congiunta delle proposte di legge numero 228 e 281 e del disegno di legge numero 255. Relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

Titolo

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'Ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Funzioni

1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità ed il merito degli atti amministrativi e sugge-

rendo i conseguenti rimedi.

3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.

4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.

PRESIDENTE.. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, intervengo molto brevemente sull'articolo 2 in quanto al terzo comma si fa riferimento alla necessità che il difensore civico eserciti le sue prerogative anche nel settore del Servizio sanitario nazionale. Si chiede quindi che tuteli e salvaguardi i diritti degli utenti del Servizio in questione.

Così come hanno fatto tante altre regioni che si sono dotate di una propria normativa, articolata e precisa in materia dei diritti dei malati (comunque di tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale), anche per la nostra Regione si pone tale esigenza.

Verifichiamo infatti giornalmente quanto il Servizio sanitario nazionale sia fonte di frustrazioni, di sfiducia e di impotenza per il cittadino; basta pensare alle lunghe code cui è costretto o alle lungaggini burocratiche legate al suo rapporto con le strutture sanitarie.

E' necessario ed opportuno quindi che la nona Commissione si esprima sulle due proposte di legge che appunto regolano la tutela dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale. La parola passerà poi, spero quanto prima, al Consiglio così da dare compiutezza al problema della difesa dei diritti del cittadino e, in special modo, di quei cittadini che, rappresentando la parte più debole della nostra società, subiscono costantemente piccole e grandi angherie nel corso del loro rapporto col Servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, *Segretario*:

Art. 3

Legittimazione attiva

1. Il difensore civico interviene:

a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;

b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.

2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, *Segretario*:

Art. 4

Divieto di ricorrere al difensore civico

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente articolo 2, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.

2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, *Segretario*:

Art. 5

Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali

1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, *Segretario*:

Art. 6

Modalità d'intervento

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'articolo 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, dopo aver informato

l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del difensore civico.

3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.

4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, Segretario:

Art. 7

Attività del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.

2. L'esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La Commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.

Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo articolo 10, terzo comma.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Manunza-Deiana-Serra Pintus

Art. 7

L'articolo 7 è soppresso. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MANUNZA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

PES, Segretario:

Art. 8

Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie

1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.

3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende.

4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

PES, Segretario:

Art. 9

Convocazione del difensore civico

1. Il difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, ove lo

ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.

2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PES, Segretario:

Art. 10

Relazioni al Consiglio regionale

1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.

2. Il difensore civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente articolo 7.

3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;

c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato

ha dato luogo all'intervento del difensore civico.

4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.

5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

PES, *Segretario:*

Art. 11

Relazioni al Presidente della Giunta regionale

1. Il difensore civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

PES, *Segretario:*

Art. 12

Libro del difensore civico

1. A conclusione di ogni intervento il difensore civico può annotare in un apposito libro un sintetico giudizio sulla condotta dei dipendenti e

dei funzionari preposti al procedimento o alle attività oggetto dell'intervento medesimo, con l'indicazione degli estremi della pratica cui esso si riferisce.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario:*

Emendamento soppressivo totale Manunza-Deiana-Serra Pintus

Art. 12

L'articolo 12 è soppresso. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MANUNZA (D.C.). Signor Presidente, brevemente. Noi riteniamo che l'istituzione del "libro nero", previsto appunto dall'articolo 12, desti un grande sospetto: sembra una vera e propria schedatura per fini persecutori. Crediamo che questa norma sia inopportuna in quanto illegittima e lesiva dei diritti e dei doveri dei funzionari, noi diciamo: "a ognuno il suo". Concluso l'intervento del difensore civico, ogni segnalazione va effettuata all'organo competente (vedi Assessorato, Presidenza di enti eccetera); e, se si tratta di giudizi, essi vanno inseriti nel fascicolo personale che rimane un documento riservato. Gli altri aspetti rimangono disciplinati dalle norme in vigore che prevedono l'esame complessivo di tutta l'attività del funzionario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per dire che il nostro Gruppo su questo emendamento si astiene, pur tuttavia non possiamo condividere le affermazioni e le motivazioni che stanno alla base dell'emendamento medesimo. Il difensore civico, almeno per chi conosce o ha letto su questa esperienza, presenta come istituto delle difficoltà nel suo fun-

zionamento, proprio perché essendo una magistratura di influenza mancano alla sua azione delle forme efficaci di sanzione, oppure anche di sotto-lineatura, della efficacia, della operosità e della correttezza degli amministratori. Quanto diceva quindi l'onorevole Manunza non corrisponde alla *ratio* della disposizione, perché questo non è un "libro nero", è un libro che può essere nero o bianco. Il discorso, caro onorevole Manunza, è che è ora di smetterla di pensare che la pubblica amministrazione sia una sinecura in cui basta vincere un concorso, e da quel momento non si hanno più doveri nei confronti dell'utenza.

Credo sia in atto una riflessione, in Italia su questo problema che vede impegnate le forze politiche ed anche il sindacato (ad esempio il Segretario della CGIL Trentin anche prima di essere Segretario generale della CGIL è più volte tornato su questo tema). In sostanza si sta dicendo - ed io condivido - che nel pubblico impiego bisogna introdurre due innovazioni: una, quella di premiare il personale capace (forme di incentivazione di varia natura, di carriera e forse anche finanziaria) che dà alla pubblica amministrazione molto più di quanto non riceva dalla stessa sia in termini di carriera che finanziari. E credo non sia molto difficile trovare esempi di questo sia all'interno della Regione sarda che, se vogliamo, dello stesso Consiglio regionale.

D'altro canto però nessuno può negare che vi è una parte dei dipendenti della pubblica amministrazione che considerano questa loro posizione come uno *status* privilegiato che prescinde, assolutamente, dalle finalità e dalla funzionalità della loro attività rispetto all'utenza.

Ebbene, io ritengo - e credo, ripeto, di non essere solo in questa riflessione - che sia giunto il momento di dire che anche nella pubblica amministrazione chi lavora, è operoso, va incoraggiato e gratificato e viceversa per chi operoso non è.

Questo emendamento su cui il Gruppo comunista si astiene esclusivamente per far passare la legge, sembra porsi in un'ottica ipergarantista che, alla fin fine, significa garantire chi non merita nessuna garanzia (anzi meriterebbe altro) e continuare a frustrare invece quei funzionari - ripeto ce n'è e di grande valore - che svolgono il loro compito dando all'amministrazione più di quanto

non ricevano.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

PES, *Segretario*:

Art. 13

Diritto d'informazione dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali hanno, nei confronti del difensore civico, diritto a chiedere notizie ed informazioni connesse all'esercizio delle relative funzioni e ad avere copia dei documenti e delle relazioni in suo possesso, salvi i limiti stabiliti a tutela dei terzi dalla legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Manunza-Deiana-Serra Pintus

Art. 13

L'articolo 13 è soppresso. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

MANUNZA (D.C.). Brevemente, signor Presidente, anche per questo articolo noi abbiamo chiesto la soppressione totale perché crediamo che il diritto dei consiglieri regionali a chiedere

notizie e informazioni, connesse alle funzioni del difensore civico, rappresenti uno sbarramento, un intralcio allo svolgimento dei compiti di istituto del medesimo. Il soggetto di fronte al quale il difensore civico deve rispondere, con le relazioni annuali, è il Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche qui brevemente per annunciare la nostra astensione sull'emendamento presentato dall'onorevole Manunza. Diciamo tuttavia che anche in questo caso non si può esprimere consenso alla *ratio* dell'emendamento. Il difensore civico infatti in tutte le leggi che lo prevedono è configurato come un organo del Consiglio, che opera per conto del Consiglio, nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi non prevedere che i consiglieri possano chiedere notizie sulla sua attività contrasta con questa *ratio*. D'altra parte noi ci asteniamo perché riteniamo che, anche sopprimendo l'articolo 13, questo diritto dei consiglieri di chiedere informazioni rimanga in quanto il difensore civico, configurandosi come organo del Consiglio, è anche organo dei consiglieri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

PES, *Segretario*:

Art. 14

Designazione e nomina del difensore civico

1. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal Consiglio entro i successivi trenta giorni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

6. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei comuni della Sardegna ed è scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione a riposo delle giurisdizioni ordinarie o avvocati patrocinanti in cassazione che abbiano svolto per quindici anni la professione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

PES, *Segretario*:

Art. 15

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

1) i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni;

4) coloro che ricoprano ogni carica elettiva pubblica e che esercitino qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dell'ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.

3. Le cause di cui al primo comma del presente articolo, se sopravvenute alla nomina, comportano parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

4. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

PES, *Segretario*:

Art. 16

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. La durata del mandato del difensore civico non può superare, comunque, quella del Consiglio

regionale.

3. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.

4. I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

PES, *Segretario*:

Art. 17

Decadenza e revoca

1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente articolo 14.

2. Verificatasi una delle cause di decadenza previste nel precedente articolo 15 il Consiglio regionale la dichiara e provvede, entro sessanta giorni alla sostituzione del difensore civico.

3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni regionali o nazionali almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

PES, *Segretario*:

Art. 18

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta, le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

PES, *Segretario*:

Art. 19

Sede, segreteria e personale

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare.

3. Il personale della segreteria opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Meloni-Ortu I.-Puligheddu

Art. 19

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di CO.CI.CO. la composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'Ufficio.

3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4 sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

PES, *Segretario*:

Art. 20

Compiti della segreteria

1. La segreteria del difensore civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:

– riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;

– svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

– richiede agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;

– riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;

– procede, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;

– intrattiene rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;

– cura la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

PES, Segretario:

Art. 21

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 – STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 150.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria

In aumento

02 – STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Capitolo 01001 -

Spese per il Consiglio regionale

lire 150.000.000.

2. Spese derivanti dall'applicazione della presente legge stimate in lire 150.000.000 annue gravano sul capitolo 01001 del bilancio della Regione per il 1988 e su quelli corrispondenti del bilancio della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Morittu-Satta-Casula

“Art. 21

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

‘Nel bilancio della Regione per il 1988 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000.

Alle relative spese si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi’ ”. (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

PES, *Segretario*:

Art. 22

Norma transitoria

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mereu Salvatorangelo. Ne ha facoltà.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Signor Presidente, poiché siamo alla conclusione dell'esame della legge, vorrei raccomandare al difensore civico (tra sei mesi, quando l'ufficio opererà) di recarsi negli uffici provinciali dove giacciono 8.500 domande di richiesta di visita per invalidità civile, non protocollate. Vi sono cioè 8.500 persone che aspettano e molte di queste, nell'attesa, preferiscono morire. Vorrei quindi dichiarare che il Gruppo socialista voterà a favore di questa legge sperando che, rivedendo e correggendo in futuro alcune cose, possa veramente rispondere alle richieste dei cittadini.

Vorrei portare all'attenzione del Consiglio regionale il fatto che con questa legge qualunque cittadino scriva ad un Assessore avrà diritto ad una risposta scritta. I sindaci, i consiglieri comunali, i vice sindaci, gli Assessori che scrivono avranno diritto a delle risposte. Sostanzialmente quindi si deve considerare questa legge come una dimostrazione di buona volontà; una dimostrazione, rispetto ai nostri amministratori, che il Consiglio regionale

comincia ad esaminare il problema. Non vorrei neanche che il provvedimento venisse enfaticizzato; significherebbe imbrogliare la gente, significherebbe far credere che fra sei mesi, se non sbaglio, dall'entrata in vigore di questa legge, tutto funzionerà bene.

Approfitto dell'occasione anche per dire all'onorevole Ortu, mi consenta Presidente, non voglio aprire polemiche, in risposta ad un suo intervento (svolto nella sede di Piazza Palazzo durante un primo esame di questa legge), che io non ho mai dichiarato che il Partito Sardo d'Azione sia in estinzione. Dovessi decidere io qual è il turno di estinzione dei partiti probabilmente non lo metterei al primo posto: l'unica cosa di cui mi preoccupa, e non soltanto io per fortuna, è che il Partito socialista sia in crescita; degli altri partiti mi preoccupa poco. Ho consegnato ad altri dirigenti del Partito sardo il testo integrale della mia dichiarazione; bisognerà che ognuno di noi, più che leggere e attenersi alle cose che i giornali scrivono, chieda copia autentica delle cose che vengono dette.

Per chiudere questo argomento, siccome vedo che il Capogruppo del Partito comunista è estremamente preoccupato di un eventuale voto sfavorevole del Gruppo socialista al provvedimento, lo tranquillizzo così può mangiare senza problemi di digestione o di maggioranza, ma non è certamente questo un nodo fondamentale.

Io voglio ribadire, perché ognuno di noi vive realtà immense e travagliate, che avrei voluto fosse presente l'Assessore della sanità, per dirmi se ha posto in atto, glielo avevo chiesto non ufficialmente, una forma di interessamento verso questa gente che attende, poi se sia invalida o meno lo devono stabilire i medici e la Commissione. A questo punto lo farò in forma ufficiale, con un'interrogazione, perché questa situazione non credo che le categorie interessate l'abbiano segnalata solo a me: è ormai nota a tutti.

In conclusione quindi ribadisco che questo provvedimento, e spero che la gente lo sappia, è solo una dimostrazione di buona volontà da parte del Consiglio regionale, un inizio proficuo rispetto alle richieste dei cittadini.

Confermo comunque il voto favorevole del Gruppo socialista a questa legge. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

PES, Segretario:

Art. 23

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

E' stato presentato un ordine del giorno a firma Manunza-Deiana-Zurru. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Ordine del giorno Manunza-Deiana-Zurru sulla predisposizione di proposte organiche di riforma globale della Regione e degli enti strumentali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

A conclusione della discussione generale delle proposte di legge n. 228-255-281, unificate sulla istituzione dell'Ufficio del "Difensore Civico",

RILEVATO che a distanza di svariati anni si parla della esigenza indilazionabile di procedere alla riforma della Regione e degli enti strumentali divenuti inefficienti e incapaci di far fronte alle esigenze dei cittadini che chiedono risposte congrue e rapide corrispondenti a legittimi diritti riconosciuti da leggi e regolamenti;

CONSTATATO che al di là di qualche timido tentativo di studio effettuato in via preliminare

dall'assessore regionale Palmas non si è proceduto su una strada che si ritiene da tutti necessario percorrere per rendere le strutture centrali e periferiche regionali adeguate ed in linea con i moderni sviluppi dell'organizzazione degli uffici, che devono essere ispirati a principi non solo all'imparzialità, ma anche ad una buona amministrazione, secondo criteri di snellezza di procedure, produttività ed economia di spesa;

RITENUTO improrogabile affrontare il problema della riforma della Regione, facendola uscire dagli Uffici degli "esperti" a cui si sarebbe delegato o appaltato il compito di studiare e proporre linee organiche di riforma, che dovrebbero invece vedere il coinvolgimento e l'apporto degli enti locali, delle forze sociali, culturali ed economiche;

impegna la Giunta regionale

1) a presentare entro il termine di 90 giorni un progetto organico e articolato di riforma della Regione e delle sue strutture centrali e periferiche;

2) ad elaborare contestualmente un progetto di riforma e accorpamento, degli enti strumentali della Regione per renderli da farraginosi carrozzoni trasformati in centri di potere, strutture di attuazione delle linee politiche di programmazione approvate dal Consiglio per i vari settori di intervento;

3) ad acquisire preventivamente il parere, sulle proposte di riforma, degli enti locali, delle Comunità Montane, degli Organismi Comprensoriali, delle forze sociali, sindacali ed imprenditoriali;

4) ad evitare interventi di riforma parziali, dispersivi e a volte contraddittori perché privi di una vera filosofia di riforma. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

MANUNZA (D.C.). Brevemente signor Presidente, signori consiglieri, l'inizio della legislatura vide l'enunciazione, all'interno delle dichiarazioni programmatiche, e con una certa enfasi, di una linea politica di totale rinnovamento. Un rinnovamento a dire il vero molto ambizioso in una

sua articolazione, visto come punto di partenza e struttura portante di questa politica: la riforma della Regione, in risposta alle molteplici carenze ed insufficienze, riscontrate sul piano dell'attività amministrativa, del governo centrale e degli enti strumentali. Si era avvertita, con acutezza, l'esigenza sia di maggiori risorse che di procedere con celerità ad una vasta riforma della Regione puntando al potenziamento, nella distinzione dei ruoli e degli ambiti delle competenze, degli istituti autonomistici affinché questi espletassero quel necessario ruolo di guida, di coordinamento, di promozione e di controllo democratico finalizzato alla crescita morale e civile del nostro popolo.

Si era giustamente rilevata l'esigenza di assicurare alla Regione, articolata statutariamente soprattutto negli Assessorati, esclusivamente la competenza di programmazione, indirizzo e controllo riservando l'attuazione di tali indicazioni programmatiche all'azione degli enti strumentali. Si sarebbe così attuata quella delega, prevista dall'articolo 44 dello Statuto speciale, che prevede l'esercizio ordinario delle funzioni da parte della Regione mediante la delega agli enti locali territoriali: comuni, province, comunità montane delle competenze primarie, concorrenti o delegate dallo Stato. Purtroppo dobbiamo constatare che la manifestazione delle intenzioni della Giunta regionale, di porre mano alla tanto necessaria riforma della Regione, si è limitata ad un velleitario affidamento di incarico ad esperti estranei all'amministrazione regionale e alla stesura della cosiddetta "bozza Palmas", cui non ha fatto seguito nessun'altra organica proposta.

Sembra sia subentrata una filosofia di piccoli passi che ha consentito all'attuale Giunta di affermare, con l'approvazione di alcuni provvedimenti settoriali, pur importanti, di essere sulla strada della conversione verso la riforma auspicata che, conoscendo il ritmo di procedere della Giunta stessa, dovrebbe realizzarsi certamente nel prossimo secolo, e cioè nel terzo millennio. Perché questo modo di procedere a piccoli passi è una vera e propria gherminella; non risolve il problema né in termini legislativi né in quelli amministrativi di tempestivo intervento delle strutture regionali per l'attuazione delle leggi, dei regolamenti, delle direttive provenienti dagli atti programmatori ap-

provati dal Consiglio.

In questo contesto, accertata la paralisi della Regione che anziché rinnovare realmente, dare trasparenza, si è imbarcata solo in un'operazione di potere occupando i consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione, si rende necessario imporre alla Giunta una scelta strategica perché presenti qui in Consiglio un progetto organico di riforma. In questo progetto vanno delineate le linee principali di questa iniziativa, per cui va affermata la competenza della Regione a svolgere le sole funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e controllo, destinando agli enti locali l'esercizio dei compiti di attuazione, con atti amministrativi, nei settori di utilizzazione del territorio, urbanistica, tutela ambientale, attività produttive e mercato del lavoro, la cui legge dovrà essere modificata per riconoscere agli enti locali la loro funzione di attiva partecipazione alle politiche del lavoro. Sarà necessario poi, una volta per tutte, chiarire la funzione dell'ente intermedio individuando nelle realtà eccezionali esistenti quale di queste ne debba svolgere il ruolo. Non entro ulteriormente nel merito del discorso in quanto l'ordine del giorno proposto vuole richiamare solo l'attuazione dell'impegno sinora disatteso da questa Giunta, malgrado i proclami verbali sempre rimasti tali.

PRESIDENTE. Dopo la chiusura della discussione generale è stato presentato un ordine del giorno a firma Serri e più. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Ordine del giorno Serri-Cocco-Ortu Italo-Murgia-Pubusa- Loretto-Onida-Palmas-Ortu Vello-Canalis-Ladu Leonardo-Cabras-Moretti-Asara-Fadda Paolo-Tidu-Onnis sui diritti umani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

RICORDATO, che, secondo quanto scritto nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giusti-

zia e della pace nel mondo”;

RICONOSCIUTO che la tutela giuridica dei diritti affermati dalla Dichiarazione Universale è strettamente legata alla ratifica ed alla effettiva applicazione da parte dei Governi di alcuni strumenti di diritto internazionale tra i quali:

– il Patto Internazionale sui diritti civili e politici e relativo Protocollo opzionale;

– Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

– la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

– la Convenzione sullo Status dei rifugiati;

CONSIDERATO che la violazione dei diritti umani fondamentali di un solo individuo impoverisce l'umanità intera e che spetta, quindi a ciascuno impegnarsi concretamente per la tutela dei diritti umani, ovunque e da chiunque essi siano violati;

RITENUTO che sia impegno di tutti e, in particolare, dei Governi promuovere e diffondere la consapevolezza dei diritti umani e che il rispetto dei diritti umani e l'azione concreta in difesa degli stessi dovrebbe costituire un obiettivo primario delle relazioni internazionali di ogni Stato;

esprime

la propria adesione alla Campagna “Diritti umani, subito!” promossa da Amnesty International in occasione del 40° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, e all'Appello mondiale per i diritti umani promosso da Amnesty International;

fa voti

affinché la Giunta regionale rappresenti al Governo nazionale l'esigenza che il rispetto e la protezione dei diritti dell'uomo costituiscano sempre il motivo fondamentale delle relazioni internazionali ed obiettivo prioritario della politica estera. (2)

PRESIDENTE. Per consentire alla Giunta e ai colleghi consiglieri di prendere visione dell'ordine del giorno sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 40, viene ripresa alle ore 11 e 50).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli ordini del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 1, sulla predisposizione di proposte organiche di riforma della Regione, la Giunta non può accoglierlo perché esiste già un complesso organico di proposte di riforma della Regione che sono all'attenzione del Consiglio. Esiste quindi la possibilità di camminare sulla strada della riforma in relazione alle proposte fatte dalla stessa Giunta. Per quanto riguarda invece il secondo ordine del giorno a firma Serri e più la Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Continuazione e fine della discussione degli articoli della legge regionale rinviata CCXXV

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 9 della legge rinviata numero CCXXV, che era stato sospeso.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Loretta-Canalis-Murgia-Secci-Mereu-Onnis-Sechi-Ruggeri - Moretti-Dettori

“Art. 9

All'art. 9, dopo il punto n. 3) è aggiunto il

seguinte:

n. 3) bis - presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: punti 2; ” (2)

Emendamento sostitutivo parziale Loretta-Canalis-Murgia-Secci-Mereu-Onnis-Sechi-Ruggeri-Moretti-Dettori

“Art. 9

Al punto n. 4), la dizione “punti 2” è sostituita con la seguente: “punti 3”; detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto n. 3) bis;

al punto n. 5) la dizione “punti 3” è sostituita con la seguente: “punti 2” ”. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

LORETTU (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

MORITTU (P.S.d'Az.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Approvazione del disegno di legge numero 481 e 482, della legge regionale rinviata numero CCXXV, del testo unificato della proposta di legge numero 228, del disegno di legge numero 255 e della proposta di legge numero 281

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, dei disegni di legge numero 481 e 482 e della legge rinviata numero CCXXV nonché del testo unificato delle proposte di legge numero 228 e 281 e del disegno di legge numero 255.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 481:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	43
contrari	21

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 482:

presenti	65
votanti	64
astenuti	1
maggioranza	33
favorevoli	40
contrari	24

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero

CCXXV:

presenti	65
votanti	64
astenuiti	1
maggioranza	33
favorevoli	40
contrari	24

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato dei progetti di legge numero 228, 255 e 281:

presenti	65
votanti	64
astenuiti	1
maggioranza	33
favorevoli	43
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:
Aresti-Asara-Atzeni-Atzori A.-Becciu-Cabras-
Canalis - Carta - Casula - Chessa-Cocco-Cogodi-
Cossu-Cuccu-Dadea-Deiana-Dettori-Fadda P.-
Floris-Isoni-Ladu G.-Ladu L.-Lai-Lorelli-Loret-
tu-Mannoni-Manunza- Marracini-Meloni-Mereu
O.-Mereu S.-Moi-Moretti-Morittu-Muledda-
Mura-Murgia-Onida-Onnis-Orrù-Ortu I.-Ortu V.
-Palmas-Pili-Piretta-Planetta-Porcu-Pubusa-Puli-
gheddu - Randazzo -Ruggeri-Saba-Satta-Sciolla-
Secci-Sechi-Serri-Soro-Tamponi-Tarquini-Ti-
du-Uras-Zurru.

Si è astenuto: Baghino).

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 12 e 31.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas